

Sanzioni di minore entità		
fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.		
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7		
Organo competente		
A.T.A.	Dirigente scolastico	se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.
Docenti		
Dirigenti scolastici	Direttore generale dell'U.S.R.	

Sanzioni di maggiore entità	
dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg. fino al licenziamento	
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 7-8	
Organo competente	
A.T.A.	Ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'U.S.R.
Docenti	
Dirigenti scolastici	Direttore generale dell'U.S.R. previa istruttoria dell'U.P.D.

1^ Fase: contestazione d'addebito	entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione
	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg

entro e non oltre 40 gg. dalla notizia dell'infrazione
convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg.

2^ Fase: svolgimento del procedimento	il dipendente può:
	a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento)
	b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale
	c) inviare memorie scritte

3^ Fase: conclusione del procedimento	entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)	entro 120 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione
	entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.)	
	I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi: 1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg., (vedi 2^ Fase, lett. a) 2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con il procedimento penale (vedi pagina 2)	
PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE		

La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pag. 6)

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

art. 69 del D. Lgs. 150/2009; art. 55 ter del D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 9-10

In linea generale, il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate.

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione :


gli accertamenti da compiere sono caratterizzati da particolare complessità (motivare adeguatamente)

l'U.P.D. all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione dal servizio o altre misure cautelari art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001

Il procedimento disciplinare sospeso riprende all'esito del procedimento penale

Casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso per effetto dell'esito del procedimento penale:



Termini

<p>Riapertura del procedimento</p>	<p>entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all'Amm. o dalla presentazione dell'istanza di riapertura</p>
<p>Conclusione del procedimento</p>	<p>entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura</p>